

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA LIGURIA

Composta dai seguenti magistrati:

Piero Carlo	FLOREANI	Presidente
Antonino	GRASSO	Consigliere
Benedetto	BRANCOLI BUSDRAGHI	Primo referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al n. 21538 del registro di Segreteria, relativo al conto giudiziale n. 42823, reso dall'economo del Comune di Sanremo, Luigi Angeloni, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Renna, dall'avv. Nicola Sabbini, dall'avv. Daniela Amati e dall'avv. Rebecca Santoro, in relazione all'esercizio finanziario 2018 – periodo dal 10 settembre 2018 al 31 dicembre 2018;

Visti gli atti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 30 gennaio 2025, il relatore, dott. Benedetto Brancoli Busdraghi, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Gaetano Piazza, e l'avv. Riccardo Caruso, in sostituzione degli avvocati del sig. Angeloni;

Ritenuto in

FATTO

Il magistrato relatore ha deferito il conto indicato in epigrafe relativo alla "Gestione anticipazione piccole spese civico economo Angeloni Luigi 2018".

Dal conto in esame, risulterebbe una spesa di euro 33.136,53 per spese minute effettuate per i servizi dell'ente, con un iniziale fondo cassa disponibile di euro 100.000,00 (anticipazione non risultante dal primo conto depositato).

Pur essendo stato utilizzato il modello n. 23 previsto dal d.P.R. 3 gennaio 1996, n. 194, il conto riporterebbe, nella colonna di destra, gli importi mensili delle spese con la dicitura "spese economali", senza indicare quali siano state effettivamente sostenute.

Inoltre, non sarebbe riportata sul conto la restituzione dell'anticipazione economale alla fine del periodo di gestione risultando, al 31 dicembre 2018, un totale di entrate di euro 133.136,53 pari alla somma tra l'anticipazione iniziale e i reintegri periodici, e un totale di uscite pari alle spese economali del periodo di euro 33.136,53.

Il conto non chiuderebbe in pareggio, poiché l'anticipazione di euro 100.000,00 sarebbe stata restituita nel corso dell'esercizio successivo.

Il magistrato relatore ha, dunque, proposto di dichiarare l'irregolarità del conto.

In data 20 novembre 2024, il Pubblico ministero ha depositato le proprie conclusioni, concordando sull'irregolarità del conto, rilevando la mancanza della prescritta relazione dell'organo di revisione ed evidenziando come le irregolarità segnalate dal magistrato relatore siano già state contestate al medesimo ente locale negli ultimi anni. Il Pubblico Ministero ha, quindi, concluso chiedendo di dichiarare l'irregolarità del conto e, una volta constatata l'assenza di ammanchi, di procedere al discarico del conto indicato in epigrafe.

In data 22 novembre 2024, l'avv. Mauro Renna ha presentato una memoria, con cui, nel rilevare la mancanza di richieste di addebito, ha contestato quanto dedotto nella relazione di deferimento. La difesa ha osservato che il Comune, per il 2018, ha avuto due contabili con gestioni distinte e che la Corte dei conti non avrebbe richiesto un prospetto unitario per l'esercizio. L'amministrazione avrebbe, peraltro, ottemperato alle richieste istruttorie della Corte.

Il conto sarebbe stato integrato con gli estremi della restituzione dell'anticipazione (reversale n. 263 del 22 gennaio 2019) e la documentazione fornita consentirebbe di inquadrare le spese sostenute e il contenuto della gestione economale.

L'anticipazione sarebbe stata restituita già in data 31 dicembre 2018 per euro 97.629,36, mediante bonifico dal conto corrente dell'economo a quello di tesoreria e in data 2 gennaio 2019; per i restanti euro 2.370,64, la restituzione sarebbe avvenuta mediante bonifico effettuato allo sportello della banca depositaria al termine della chiusura festiva.

I tempi e i modi di adozione della reversale di incasso non sarebbero, peraltro, attribuibili all'agente contabile, bensì al Responsabile dei servizi finanziari.

Con riguardo alla mancanza della relazione dell'organo di revisione, il contabile ha osservato che, nelle more dell'individuazione formale degli organi preposti avvenuta nel corso del 2019 con l'atto di organizzazione n. 5/2019, l'attività di controllo sarebbe stata svolta dal Collegio dei revisori in occasione delle verifiche trimestrali di cassa.

Infine, il Comune avrebbe provveduto ad adeguarsi alle precedenti pronunce di questa Corte, come confermato dall'approvazione del nuovo Regolamento di contabilità.

Il contabile ha, quindi, concluso chiedendo di dichiarare la regolarità del conto in esame, con vittoria di spese.

Il contabile ha, altresì, chiesto l'apposizione sull'originale dei provvedimenti pronunciati di un'annotazione volta a precludere e/o oscurare, in caso di riproduzione della decisione in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del contabile.

All'udienza del 30 gennaio 2025, le parti hanno confermato quanto dedotto.

Considerato in

DIRITTO

1. Ai sensi dell'art. 616 del R.D. n. 827/1924, il conto giudiziale di ogni contabile deve comprendere il carico, lo scarico e i resti da esigere, l'introito, l'esito e la rimanenza. Devono, dunque, essere giustificate le eventuali asimmetrie tra le entrate e le uscite, in modo che il conto chiuda in pareggio. Il pareggio è, del resto, espressamente richiesto dall'art. 145, comma 4, c.g.c. ai fini del discarico (in tal senso, *ex multis*, Corte dei conti, Sez. giur. Liguria, 8 luglio 2024, n. 65).

Inoltre, ai sensi dell'art. 140, comma 2, c.g.c., il conto deve essere idoneo, per forma e contenuto, a rappresentare i risultati della gestione contabile propria dell'agente.

2. Il conto in oggetto presenta un saldo di carico e scarico di euro 33.136,53, sebbene riporti anche euro 100.000,00 per anticipazione. Il conto è, dunque, manifestamente irregolare.

A seguito di richieste istruttorie del 13 e del 16 febbraio 2024, il conto è stato ricompilato secondo il modello 23. Tuttavia, nella nuova versione, il conto non chiude in pareggio, indicando solamente il carico di euro 133.136,53 e lo

scarico di euro 33.136,53. Inoltre, le modalità di indicazione delle spese recano unicamente la tautologica definizione "spese economali" e non consentono alcun immediato riscontro sui risultati della gestione. In questo, il secondo conto risulta persino meno chiaro del primo, che pur recava generiche indicazioni sulla tipologia di spesa.

D'altra parte, la gestione è comunque irregolare, atteso che l'anticipazione, come riconosciuto dallo stesso contabile, è stata restituita solamente a seguito della chiusura dell'esercizio, recependo con la reversale n. 263 del 22 gennaio 2019 i bonifici del 31 dicembre 2018 e del 2 gennaio 2019.

3. Il conto deve, dunque, essere dichiarato irregolare. Tuttavia, non risultando ammanchi – non contestati dal magistrato relatore –, l'agente contabile deve essere discaricato.

4. Con riferimento all'istanza del contabile di omettere l'indicazione dei dati personali nelle copie della presente sentenza, il Collegio ricorda che, ai sensi dell'art. 101, comma 1, Cost., la giustizia è amministrata in nome del popolo italiano e che l'art. 91, comma 1, c.g.c. dispone che, in linea di principio e con le limitate eccezioni previste dal comma 2 in relazione a ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume, l'udienza di discussione della causa è pubblica, a pena di nullità. Da quanto precede discende l'applicazione del principio di pubblicità dell'amministrazione della giustizia. L'omissione dei dati del richiedente può essere disposta in un numero ristretto di casi (p.e. ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

Nella fattispecie, tuttavia, non sono stati rappresentati validi motivi per disporre l'omissione dei dati personali del contabile. Pertanto, l'istanza deve essere respinta.

5. Con riguardo alle spese, nonostante l'irregolarità del conto, in considerazione del discarico dell'agente contabile, le spese vengono compensate in applicazione del principio della soccombenza reciproca, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c..

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, definitivamente pronunciando:

- Dichiara l'irregolarità del conto indicato in epigrafe;
- Discarica l'agente contabile Luigi Angeloni;
- Compensa le spese;

Manda in Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 30 gennaio 2025.

L'estensore	Il Presidente
Benedetto Brancoli Busdraghi	Piero Carlo Floreani
Firmato digitalmente	Firmato digitalmente

Depositato in Segreteria il 20 febbraio 2025
Il Direttore della Segreteria
(Elena Asta)
f.to digitalmente